



Comune di Montagano
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 103 Del 16-12-13

Oggetto: Incarico di responsabile di settore tecnico

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **09:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GALUPPO ENRICO	SINDACO	P
FIORE GENNARO	VICE SINDACO	A
GENOVA MARIO	ASSESSORE	P
MINADEO MICHELE	ASSESSORE	A
MUCCINO NICOLA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **2**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ramunni Ciro con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor GALUPPO ENRICO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udito il Sindaco, il quale propone l'approvazione della proposta in esame;

Considerato che in data 31.12.2013 scade la convenzione per l'ufficio tecnico, stipulata da ultimo con il geom. Sandro D'Amico;

Considerato, altresì, che è assolutamente indispensabile prevedere, per l'anno 2014 e fino al termine del mandato del Sindaco, la continuazione di tale incarico, al fine di evitare disservizi per l'Ente;

Richiamato il vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati gli artt. 50, 109 e 110 del T.U.EE.LL., che disciplinano i limiti i criteri e le modalità con cui gli enti pubblici locali, in cui non è prevista la dirigenza, possono stipulare, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

Ritenuto, anche sulla base di autorevole dottrina (Arturo bianco), che le assunzioni ex art. 110 non subiscono le limitazioni proprie dei rapporti di lavoro a tempo determinato disciplinati dall'art. 36 del D.lg.vo 165/2001;

Ritenuto di affidare con contratto a tempo determinato part time 12 ore settimanali l'incarico di dirigente responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi degli artt. 50, co. 10, 109 e 110, 2° e 3° co. TUEELL; approvato con D.Lgs n. 267/00;

Visto lo schema di convenzione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 36 articoli e disciplinante i rapporti con il tecnico, da nominare con successivo provvedimento;

Fatto presente che al tecnico convenzionato sarà corrisposto, ai sensi del c. 3 art. 110 del T.U.EE.LL. il trattamento economico equivalente a quello previsto per la fascia C1 del vigente CCNLEELL.;

Considerato altresì che il tecnico svolgerà tutti i compiti e funzioni relativi all'Ufficio Tecnico Comunale senza soluzione di continuità;

Considerata che allo stesso sarà conferito l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico e di Responsabile Unico del Procedimento relativamente a tutti i procedimenti tecnico/amministrativi riferiti ad opere pubbliche ed alle procedure proprie dell'Ufficio Tecnico in corso di esecuzione e di tutte quelle che verranno inserite nel programma annuale OO.PP.;

Ritenuto necessario, inoltre, rendere maggiormente operativo l'Ufficio Tecnico, soprattutto in riferimento all'apertura al pubblico, e comunque con flessibilità di orario commisurato alle esigenze dell'ente;

Dato atto che la spesa troverà adeguata copertura nel bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi art. 49 T.U.EE.LL.;

Visto il parere di regolarità contabile, reso ai sensi art. 49 T.U.EE.LL.;

All'unanimità dei voti favorevoli;

DELIBERA

1. Di mantenere per l'anno 2014, comunque, non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco, ai sensi degli artt. 50, co. 10, 109 e 110, 2° e 3° co. del T.U.EE.LL. il servizio Ufficio Tecnico, da affidare ad un professionista convenzionato, con contratto a tempo determinato;
2. di dare atto che i rapporti fra ente e professionista ed i contenuti dell'incarico saranno disciplinati secondo lo schema di convenzione, composto da n. 35 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il trattamento economico, ai sensi del co. 3 art. 110 del TUEELL è equivalente a quello previsto per la fascia C1 del vigente CCNLEELL e sarà corrisposto mensilmente;
4. di applicare in favore del tecnico che sarà individuato, quale RUT di questo Ente, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione al trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti e di quantificare la relativa indennità "ad personam" nella misura di € 7.000,00 lordi annui, da frazionare in corrispondenti ratei mensili, al netto degli oneri a carico dell'Ente;
5. di applicare l'indennità di cui sopra a far data dal 01/01/2014 e fino al termine del contratto di lavoro;
6. di stabilire che i maggiori oneri economici derivanti dal nuovo contratto verranno imputati ai relativi interventi e capitoli del bilancio 2014 in cui verranno integralmente previsti;
7. di demandare al Segretario Comunale l'adozione di tutti gli atti relativi;
8. Di dare atto che il tecnico sarà scelto discrezionalmente con provvedimento dell'organo competente, in quanto trattasi di rapporto fiduciario, che dovrà garantire il più possibile l'efficienza dell'Ente;
9. Di imputare la spesa prevista all'apposito intervento del bilancio di previsione 2014 , in cui verrà integralmente prevista, dando atto della previsione della stessa nel vigente bilancio pluriennale;
- 1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° co T.U.EE.LL., con separata ed unanime votazione, resa in forma palese.

(Schema contratto)

COMUNE DI MONTAGANO
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Montagano, presso la sede del Comune, davanti a me, dott. _____, Segretario Comunale del Comune di Montagano è comparso _____, nato a _____ () il ___/___/_____ e residente a _____ () in via _____, C.F. _____, per stipulare il presente contratto d'impiego individuale e a tempo parziale e determinato che regola i rapporti relativi alla costituzione, svolgimento ed estinzione di tale rapporto giuridico patrimoniale tra il Comune di Montagano e il _____

PREMESSO

- che con determina sindacale n. _____ del _____ veniva disposta l'assunzione di cui al presente contratto e con D.G.C. n. _____ del _____ veniva stabilita l'indennità ad-personam.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disciplina e soggetti.

1. Il presente contratto d'impiego individuale, a tempo parziale e determinato regola i rapporti relativi alla costituzione, svolgimento ed estinzione di tale rapporto giuridico patrimoniale tra l'Amministrazione Comunale e l'Istruttore Tecnico _____, nato a _____ il ___/___/_____ e residente a _____ in via _____, c.f. _____, ai sensi del D. Lgs. n. 165/01, 267/00 art. 50 co. 10, 107 e 109 co. 2 e 3, L.145/02.
2. Negli articoli successivi si fa riferimento al solo vocabolo di istruttore/responsabile di servizio per indicare il sig. _____ di cui al 1° comma.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. L'istruttore/responsabile di servizio è assunto al di fuori della dotazione organica per ricoprire la direzione e la responsabilità del Servizio Tecnico comunale ed è inquadrato nella categoria C1 prevista nel CCNL del 22/01/04.

Art. 3 - Termini del Contratto

1. Il presente contratto attribuisce all'istruttore/responsabile di servizio tutte le funzioni e responsabilità previste dall'art. 107 del D. Lgs. 267/00, ha la durata dal ___/___/_____ al ___/___/_____, e, comunque, non oltre il mandato del Sindaco, é a tempo parziale per 12 ore settimanali.
2. Il presente contratto può essere revocato anche prima della scadenza di cui al 1° comma, dall'Amministrazione Comunale con decreto del Sindaco motivato per giusta causa, quando, il livello dei risultati conseguiti dall'istruttore/responsabile di servizio risulti inadeguato, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 267/00.
3. L'istruttore/responsabile di servizio può recedere dal contratto anche dopo l'avvio del rapporto, a condizione che dia preavviso nei termini e con le modalità previste nei contratti di lavoro degli EE.LL.
4. Il presente contratto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. n. 267/2000.

CAPO II - SITUAZIONI GIURIDICHE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sez. I - Doveri

Art. 4 - Attribuzioni specifiche dell'istruttore/responsabile di servizio

- 1) Nell'ambito dell'azione amministrativa che adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi sociali e della pianificazione per progetti dell'attività di gestione del Comune, l'istruttore/responsabile di servizio organizza e dirige il Servizio di propria competenza, studia ed esamina i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica, attinenti alle materie di competenza; elabora relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.
- 2) Fornisce ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi. Promuove - per le materie di competenza - studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
- 3) Disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui è preposto, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impegno delle risorse umane, strumentali e finanziarie di competenza.
- 4) In particolare all'istruttore/responsabile di servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; è responsabile della gestione e dei relativi risultati. Le modalità di esercizio di tali poteri - in base alle previsioni di legge e dello Statuto - sono fissate dal regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 5) Assolve alle attribuzioni ed adotta i provvedimenti inerenti le funzioni seguenti conformemente all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - a) formula proposte al Sindaco anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti ed atti di competenza del Comune.
 - b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli Organi istituzionali ed a tal fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai Responsabili di Servizio, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
 - c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
 - d) determina informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 165/01 e le direttive del Sindaco, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui è preposta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali operanti presso l'Amministrazione Comunale, con informazione e consultazione in termini brevi e tassativi non superiori a 15 giorni;
 - e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
 - f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere previa deliberazione di Giunta Comunale;
 - g) è responsabile dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della predetta legge;
 - h) applica il rimprovero verbale e la censura nei confronti dei dipendenti del proprio Servizio, mentre l'applicazione delle sanzioni più gravi compete al dirigente dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- 6) Spetta all'istruttore/responsabile di servizio di norma la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto, la stipulazione dei contratti. In caso di sua assenza, impedimento o incompatibilità, il Sindaco, con proprio provvedimento, dispone sia in merito all'attuazione delle procedure che alla stipula dei relativi contratti.
- 7) Gli atti di competenza del Responsabile di Servizio non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità e di urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, e sentito ove occorra il Segretario Dirigente.

- 8) L'istruttore/responsabile di servizio è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 5 - Comportamento in servizio

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio deve prestare la sua opera, nel disimpegno delle funzioni che gli sono affidate, curandone l'espletamento con diligenza e nel miglior modo.
- 2) Deve conformare la sua condotta in servizio alle leggi, alla produttività e all'economicità.
- 3) Nei rapporti con l'Amministrazione l'istruttore deve ispirarsi ai principi di collaborazione e adoperarsi per assicurare il miglior espletamento dell'attività istituzionale.
- 4) Nei rapporti con il pubblico il suo comportamento deve essere tale da stabilire fiducia e collaborazione fra cittadini ed Amministrazione.
- 5) L'istruttore/responsabile di servizio è inoltre tenuto:
 - a) a mantenere il segreto d'ufficio, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti;
 - b) nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, deve assicurare la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alle sue responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;
 - c) a non partecipare, neppure indirettamente, ad appalti, forniture, concessioni ed attività nei quali sia interessato il Comune;
 - d) a non assentarsi dal servizio per motivi ad esso estranei;
 - e) ad astenersi dal maneggio del denaro Comunale e senza debito incarico;
 - f) a dare immediata comunicazione scritta al Sindaco degli avvisi di garanzia e delle giudizio a proprio carico;
- 6) L'istruttore/responsabile di servizio deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite, dal Segretario/Dirigente e dal Sindaco. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni ritenga o rilevi l'esistenza di difficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni, che gli sono state impartite, deve rappresentarle a chi le ha emanate, formulando le proposte a suo avviso opportune. L'istruttore/responsabile di servizio al quale sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, egli ha il dovere di darvi esecuzione. Tuttavia non deve eseguire l'ordine ricevuto, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 6 - Obbligo di coadiuvazione e sostituzione reciproca tra i Responsabili di servizio

- 1) I Responsabili di servizio sono tenuti a coadiuvarsi reciprocamente per assicurare il funzionamento delle attività e servizi comunali.
- 2) In caso di assenza o impedimento di un Responsabile di Servizio assume le funzioni l'altro Responsabile di Servizio e in subordine il Segretario/Direttore Generale (ove competente in materia e per legge). Qualora l'assenza del Responsabile di Servizio dovesse protrarsi per un periodo superiore al congedo ordinario e/o in caso di malattia superiore a 30 giorni e/o comunque in caso di vacanza o di assenza il Sindaco potrà dare incarico ad altra Responsabile di Servizio e in subordine al Segretario/Direttore Generale ove competenti in materia e per legge.

Art. 7 - Residenza

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio stabilisce di regola, la propria residenza nel territorio del Comune.
- 2) Lo stesso può risiedere in altro Comune, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei suoi obblighi di servizio. L'istruttore ha l'obbligo di comunicare al Segretario Comunale, la propria residenza ed eventuali trasferimenti della stessa.

Art. 8- Maneggio di valori o di denaro

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio, adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori o di denaro deve essere autorizzato con apposito decreto del Sindaco.
- 2) In tale provvedimento sono stabiliti i limiti e le modalità, che disciplinano tale maneggio.
- 3) L'istruttore/responsabile di servizio suddetto è tenuto a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, idonea cauzione, nella misura determinata dal regolamento per il servizio di economato. La cauzione deve essere ricostituita od integrata quando si sia proceduto

all'incameramento totale o parziale di essa. La cauzione deve essere svincolata nelle forme di legge, dopo l'approvazione dei conti relativi alla gestione del contabile ed il conseguente scarico dello stesso.

Art. 9 - Vigilanza per la tutela delle condizioni di lavoro

- 1) L'istruttore/responsabile di Servizio vigila per la tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti ai sensi dell'art.2087 del Cod. Civ. e per le responsabilità connesse.
- 2) Egli - nel rispetto dei principi e delle regole d'igiene e sicurezza del lavoro - adotta tutte le iniziative per evitare rischi e pericoli per la salute dei dipendenti, osservando, altresì, l'applicazione delle disposizioni contrattuali riferentesi ai dipendenti.

Art. 10 - Garanzia del funzionamento di servizi pubblici essenziali

- 1) Nel rispetto ed in conformità dell'art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146 è compito dell'istruttore/responsabile di servizio far applicare ed applicare le disposizioni per la garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, stabilendo all'uopo congrui contingenti di personale esentato dallo sciopero, in conformità al contratto decentrato vigente.

Sez. II – Orario

Art.11 - Orario di lavoro

- 1) Il RUT espletterà servizio part-time al 33,3 % (12 ore settimanali);
- 2) Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, l'istruttore/responsabile di servizio assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile con le esigenze della Struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. L'articolazione dell'orario di lavoro e le presenze settimanali saranno concordate con l'Amministrazione.

Sez.III -. Sospensione delle prestazioni

Art. 12 - Assenze dal servizio - Norme generali

- 1) Il Responsabile di Servizio, che si trovi impossibilitato, per valido motivo, a presentarsi in Servizio, deve darne comunicazione al Segretario/Direttore generale non oltre le due ore successive al momento in cui avrebbe dovuto iniziare o riassumere lavoro, indicando il proprio recapito se diverso da quello registrato presso la segreteria del Comune e la causa dell'assenza.

Art. 13 -Ferie e festività

- 1) Le ferie annuali pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a" della Legge 23 dicembre 1977, n. 937 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere rapportate all'effettivo orario di servizio parziale.
- 2) Nei primi tre anni il congedo è pari a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1 ed è soggetto alla riduzione predetta.
- 3) Nei caso che presso l'ente o la struttura cui l'istruttore/responsabile di servizio è preposto l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, lettera "a" della L. 23 dicembre 1977 n. 937 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando la riparametrazione in presenza di orario parziale.
- 4) La ricorrenza del Santo Patrono della località cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
- 5) Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero
- 6) L'istruttore/responsabile di servizio che è stato assente ai sensi dell'art. 17 conserva il diritto alle ferie.

- 7) Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto del comma 13. Esse sono fruita, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal dipendente, in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
- 8) In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, l'istruttore/responsabile di servizio ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, l'istruttore/responsabile di servizio ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute
- 9) Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve tempestivamente informata.
- 10) In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruita entro il 1° semestre dell'anno successivo.
- 11) Il periodo di ferie non è riducibile per assenza per malattia o infortunio. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1.
- 12) Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state finite per esigenze di servizio, l'Amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'Amministrazione receda dal rapporto.

Art. 14 -Assenze retribuite

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio può assentarsi nei seguenti casi:
 - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionali facoltativo: giorni 4 all'anno;
 - lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
 - particolari motivi personali o familiari: 2 giorni all'anno;
- 2) L'istruttore/responsabile di servizio ha altresì diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio;
- 3) Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare e non riducono le ferie;
- 4) Durante i predetti periodi di assenza all'istruttore/responsabile di servizio spetta l'intera retribuzione;
- 5) Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della L. 104/92, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie;
- 6) L'istruttore/responsabile di servizio ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 15 - Assenza per malattia

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 40 giorni nell'anno.
- 2) Superato il periodo di conservazione del posto o nel caso in cui l'istruttore/responsabile di servizio sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, corrispondendo all'istruttore/responsabile di servizio l'indennità sostitutiva del preavviso.
- 3) Il trattamento economico spettante all'istruttore/responsabile di servizio che si assenti per malattia è il seguente:
 - a) intera retribuzione, compresa l'indennità specifica;
- 4) L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
- 5) L'Amministrazione può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

- 6) L'istruttore/responsabile di servizio che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
- 7) Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l'eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dall'istruttore/responsabile di servizio all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 3, lett. a), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

Art. 16 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

- 1) In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattie dipendenti da causa di servizio L'istruttore/responsabile di servizio ha diritto alla conservazione fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 16 comma 1. In tale periodo all'istruttore/responsabile di servizio spetta l'intera retribuzione comprensiva dell'indennità specifica.
- 2) Decorso il periodo massimo di conservazione del posto trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza all'istruttore/responsabile di servizio non spetta alcuna retribuzione.
- 3) Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.

SEZ. IV - Incompatibilità

Art. 17 - Cause d'incompatibilità

- 1) Il rapporto d'impiego con il Comune è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro retribuito alle dipendenze dello Stato o di altro Ente, fatta salvo quanto prevista per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 2) L'istruttore/responsabile di servizio non può, in alcun caso, esercitare attività commerciali, industriali, accettare cariche in società costituite con fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in Enti o società nei quali partecipa il Comune e la nomina del Responsabile di Servizio, ove risulti compatibile, sia effettuata espressamente dal Sindaco.
- 3) L'istruttore/responsabile di servizio può far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra dipendenti di Enti locali.
- 4) I divieti di cui al presente articolo non si estendono ad attività pubblicistiche o di carattere scientifico, effettuate in maniera saltuaria, espletate al di fuori dell'attività e dell'orario di lavoro e le quali per l'istruttore/responsabile di servizio non costituiscano, comunque, rapporti di lavoro o di impiego.
- 5) S'applicano, altresì, nei confronti dell'istruttore/responsabile di servizio le disposizioni dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01 e successiva L.145/02 - previa determinazione oggettiva dei criteri.

Art. 18 - Incompatibilità - Provvedimenti

- 1) La violazione del divieto di cui al precedente articolo costituisce causa di cessazione dall'incarico. L'istruttore/responsabile di servizio che contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo viene diffidato dal Sindaco a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- 2) La cessazione è dichiarata dal Sindaco.

CAPO III RESPONSABILITÀ

Art. 19- Responsabilità

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio è il responsabile dei danni arrecati, con dolo o colpa grave, al Comune o ai terzi verso i quali il Comune debba rispondere.
- 2) L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità dell'istruttore/responsabile di servizio non si estende agli eredi.

Art. 20 - Responsabilità particolari

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio, debitamente autorizzato al maneggio di denaro o di altri valori, è considerato agente contabile e come tale sottoposto alla particolare giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
- 2) L'istruttore/responsabile di servizio, che senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio del denaro o di altri valori del Comune, per questo solo fatto, è considerato contabile e segue le sorti dei Responsabili di servizio di cui al precedente comma.

Art. 21 - Esonero di responsabilità

- 1) Se il danno derivante all'Amministrazione ed a terzi è effetto dell'azione dell'istruttore/responsabile di servizio che abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità salva la responsabilità di chi ha impartito l'ordine.
- 2) L'istruttore/responsabile di servizio risponde, invece, se ha agito per delega del superiore, quando il conferimento di tale delega sia ammesso

Art. 22 - Giudizio disciplinare per fatto dannoso

- 1) Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce a transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo, possano essere perseguiti dall'Amministrazione, qualora si concretino in infrazioni disciplinari.

Art. 23- Obbligo di rapporto

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio, che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, cui sono tenuti gli inferiori gerarchici, che diano luogo a responsabilità di cui alle leggi civili, penali o amministrative in generale, deve farne rapporto al Segretario/Direttore Generale indicando tutti gli elementi emersi per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 2) L'istruttore/responsabile di servizio è chiamato a risarcire il Comune o il terzo danneggiato quando, per dolo o colpa grave, omissa la denuncia dei responsabili.

CAPO IV SOSPENSIONE CAUTELARE E SOSPENSIONE PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE

Art. 24 - Sospensione cautelare obbligatoria

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio colpito da misure restrittive della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con provvedimento del Sindaco, con privazione della retribuzione e senza corresponsione dell'indennità. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, Co. 1 2, 3 e 4 della Legge n.55/90, come sostituito dall'art. 1 co. 1 della Legge 18/1/92 n. 16. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di recedere dal contratto con provvedimento del Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta.

Art. 25 - Sospensione cautelare facoltativa

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e senza corresponsione della indennità fino alla sentenza definitiva. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di recedere dal contratto con provvedimento del Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta.

CAPO V TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Sez. I - Trattamento economico

Art. 26 - Trattamento economico - Componenti

- 1) All'istruttore/responsabile di servizio è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme contrattuali in vigore e si compone delle seguenti voci per la cat. C1:
 - a) stipendio tabellare pari a €. 6484,75 annue lorde;
 - b) indennità di comparto pari a €. 183,20 annue lorde;
 - c) l'indennità "ad-personam" pari a € 7000,00 lorde annue, da corrispondere in rate mensili, oltre gli oneri a carico dell'Ente;
 - d) tredicesima mensilità per voce a);
 - e) assegno per il nucleo familiare, ove dovuto.

Art. 27- Istituti Assicurativi - Collocamento a riposo

- 1) L'istruttore/responsabile di servizio è iscritto alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali ed il suo trattamento di quiescenza è regolato dalle norme previste dall'ordinamento della Cassa stessa.
- 2) Il trattamento di previdenza è regolato dall'INPDAP al quale l'istruttore/responsabile di servizio è iscritto.

Art. 28 - Missioni e trasferimenti

- 1) Il trattamento di missione e trasferimento spettante all'istruttore/responsabile di servizio del Comune è regolato secondo le modalità di cui al C.C.N.L.
- 2) Le missioni e trasferte dell'istruttore/responsabile di servizio devono essere sempre autorizzate previamente. L'autorizzazione è concessa, con atto verbale o scritto dal Segretario o dal Sindaco.

Art. 29 - Trattamento economico – Pagamenti, decorrenza e cessazione

- 1) Le competenze fisse previste dal precedente art. 27 sono corrisposte in rate mensili posticipate, previa deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali, delle imposte erariali e delle altre ritenute a carica dell'istruttore/responsabile di servizio, stabilite dalle disposizioni di legge.
- 2) Il pagamento viene effettuato dal Tesoriere del Comune il giorno 27 di ciascun mese o, nel caso che tale scadenza cada in un giorno nel quale la Tesoreria non presta servizio, in quello lavorativo immediatamente precedente.

Art. 30 - Trattamento economico - Trattenute giuridiche

- 1) Nei casi di assenza dal servizio per scioperi o per altre cause che comportano la non corresponsione del trattamento economico della durata di una o più giornate, la decurtazione dello stipendio mensile è pari, per ogni giornata, ad 1/30 delle componenti fisse indicate alle lettere a), b) e c) dell'art. 27. La trattenuta viene effettuata sullo stipendio del mese in corso o di quello immediatamente successivo al mese in cui sono avvenute le assenze. Per gli scioperi brevi si applica il C.C.N.L.

Sez. II - Trattamento previdenziale

Art. 31 - Trattamento assistenziale e previdenziale

- 1) Il trattamento assistenziale e previdenziale dell'istruttore/responsabile di servizio è regolato dalle norme di legge in atto in vigore.
- 2) Il Comune provvede alla corresponsione dei contributi posti a carico dello stesso dalle leggi vigenti ed a ritenere quelli da corrispondersi a carico dell'istruttore/responsabile di servizio.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 32 - Norme di rinvio

- 1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto s'applicano le disposizioni del codice civile Libro V, Tit. II, Capo I, Sez. II e III; quelle della legge 20 maggio 1970, n.300; i D. Lgs. 267/00 e 165/05 con le successive modifiche ed integrazioni della L. n. 145/02.

Art. 33 – Contenzioso giurisdizionale

- 1) In materia di contenzioso giurisdizionale si adice l'autorità giurisdizionale ordinaria in funzione di giudice del lavoro e s'applicano in tale senso le disposizioni dell'art. 409 e segg. del Codice di procedura civile.

Art. 34 - Interpretazione del contratto

- 1) Le norme del presente contratto si interpretano in base alle disposizioni degli articoli 1382- 1371 del cod. civ.

Art. 35 - Esecuzione del contratto

- 1) Il presente contratto ha forza di legge tra le parti ed ha efficacia ed effetto esecutivo a far data dal _____ e fino al _____, in tale data cessa l'efficacia giuridica del precedente contratto di lavoro.
- 2) Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
- 3) Il presente contratto è registrato in caso d'uso dalla parte che vi abbia interesse.

Letto, accettato sottoscritto

L'istruttore/responsabile di servizio

Il Rappresentante dell'Ente
Segretario Comunale

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' tecnica del presente atto.

Montagano, li 16-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Iannaccio Beatrice

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' contabile del presente atto.

Montagano, li 16-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Iannaccio Beatrice

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to GALUPPO ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ramunni Ciro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. 137 Reg. Pubblicazione.

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) dal giorno **20-03-14** per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al giorno **04-04-14**.

Montagano, li 20-03-14

Il Messo Comunale
f.to Paolo Iacovino

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari
(Art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Prot. N. **del 20-03-14**

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari.

Montagano, li 20-03-14

IL Segretario Comunale
f.to Dott. Ramunni Ciro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è esecutiva

-S- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N. 267/2000);

decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. N. 267/2000).

Montagano, li 20-03-14

IL Segretario Comunale
f.to Dott. Ramunni Ciro

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo.

Montagano 20-03-14

Il Segretario Comunale
Dott. Ramunni Ciro